

Ordinanza del DEFR sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

dell'11 febbraio 2013 (Stato 1° settembre 2018)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 8 capoverso 4 dell'ordinanza del 30 gennaio 2013¹ sulle borse
di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera,
ordina:*

Art. 1 Delega delle competenze

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è competente per:

- a. l'attribuzione e il prolungamento delle borse di studio per studenti e artisti stranieri nel limite del numero massimo stabilito dal DEFR;
- b. la concessione di assegni in aggiunta alle borse sopracitate.

Art. 2 Premi dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione contro gli infortuni

¹ La SEFRI si occupa del pagamento dei premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni di base dei borsisti non appartenenti a uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

² Essa stipula un contratto di prestazioni con un assicuratore.

³ Essa versa i premi direttamente all'assicuratore.²

⁴ Essa copre solamente i premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni del borsista stesso, e non quelli dei familiari che lo accompagnano.

Art. 3³

RU 2013 553

¹ RS 416.21

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).

³ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 12 giu. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU 2018 2545).

Art. 4 Indennità per il volo di ritorno

¹ La SEFRI può concedere al borsista di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS un'indennità forfettaria unica per il volo finale di ritorno.⁴

² L'indennità è concessa solo per il volo di ritorno al Paese d'origine.

³ L'indennità è inoltre concessa solo se il borsista rientra nel suo Paese entro sei mesi dallo scadere della borsa.

⁴ Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta. La richiesta deve comprendere una copia del biglietto di ritorno e una ricevuta attestante il pagamento dello stesso.

⁵ L'indennità forfettaria corrisponde al prezzo medio per un volo verso il Paese di destinazione.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 12 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU **2018** 2545).